

BOZZA DI STATUTO

Croce rossa italiana

N.B. Le parti in grassetto costituiscono le modifiche apportate sia dall'approvazione del Decreto Legge recante le disposizioni urgenti sull'ordinamento ed il funzionamento della Croce Rossa sia dalle proposte delle componenti volontaristiche.

Le parti barrate costituiscono disposizioni dello statuto ancora vigente che a seguito delle modifiche apportate sono state soppresse.

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Nuovo statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

- a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;
- b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;
- c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;
- d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

b) **promuovere e diffondere l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona**, organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente;

c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi **nonché qualunque altro servizio sociale ed assistenziale in materia sanitaria**, il tutto in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

e) promuovere **la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione** ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto delle **disposizioni** poste dalla normativa vigente e **dalle norme statutarie**;

f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale **e il diritto internazionale umanitario**;

i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi **della Croce rossa internazionale** alle società nazionali di Croce rossa;

m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata mediante convenzione a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione **e/o legge**, dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, **a partire dalle attività formative.**

Art. 4.

Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale **e dei soci attivi**, anche mediante proprie scuole.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e **dei soci attivi** può stipulare convenzioni con le regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

3. Per la formazione delle infermiere la Croce Rossa Italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche..

Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge.

Art. 6.

Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

2. La Croce rossa italiana disciplina, **in armonia con le disposizioni vigenti**, mediante propri atti regolamentari le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ~~in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale, che non devono superare il numero massimo di diciotto unità,~~ determina le dotazioni organiche, improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento dell'attività degli uffici, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il personale in servizio continuativo del Corpo Militare dipendente è disciplinato dalle norme di settore.

Art. 7.

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

~~a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto versano la quota sociale annuale;~~

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

- 1) Corpo militare;
- 2) Corpo infermiere volontarie;
- 3) Volontari del soccorso;
- 4) Comitato nazionale femminile;
- 5) Pionieri;
- 6) Donatori di sangue.

c) soci ~~benemeriti~~ **sostenitori**: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti ~~in campo socio-sanitario o umanitario.~~

2. La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione ~~dei soci ordinari~~ e dei soci attivi nelle rispettive categorie, nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo **competente**.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio **sostenitore** e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.

3. ~~I soci ordinari ed i~~ soci attivi decadono, previa diffida, **con le modalità previste dal regolamento di componente**, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato **dal consiglio direttivo**.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo competente. Il socio radiato può fare appello al **collegio dei probiviri di cui all'articolo 53 del presente statuto**, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 11.

Gratuità e incompatibilità

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa o **al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. Pertanto non è possibile ricoprire due o più cariche contemporaneamente.**

2. **La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro 10 giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.**

3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

4. L'associazione italiana della Croce Rossa può prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

~~**5.** Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.~~

Art. 12.

Elettorato

1. Sono titolari di elettorato attivo e **passivo** i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale. **Riguardo gli iscritti al Corpo Militare della C.R.I. in congedo, fermo restando quanto sopra, dovranno prestare gratuitamente attività di volontariato in favore della Croce Rossa Italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale militare richiamato in servizio attivo.**

Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41.
2. In ogni Comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.
3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.
4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonché di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate **e dipendono unicamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione.**
2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa è disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
3. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie **in qualità di ausiliario delle Forze armate** è disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.
4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il vertice del Corpo militare della Croce rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente della Croce rossa italiana. Ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il vertice del Corpo delle infermiere volontarie è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della difesa, **sentito il Presidente della Croce Rossa Italiana.**
5. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15.

Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.
2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa, ~~con la procedura di cui all'articolo 54, comma 4, ultimo periodo.~~

Capo II

Ordinamento

SEZIONE I

Organi

Art. 16.

Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9 lett. b, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 50. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica a livello centrale ed ai livelli periferici, nonché i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

3. La Croce rossa si articola in:

- a) un'**organizzazione** (comitato) centrale;
- b) un'**organizzazione regionale composta** dai comitati regionali;
- c) un'**organizzazione provinciale composta** dai comitati provinciali;
- d) un'**organizzazione locale composta** dai comitati locali.

~~4. Nelle città in cui coesistono diversi livelli locali della Croce rossa italiana essi sono ubicati di preferenza nella medesima sede.~~

SEZIONE II

Organizzazione (Comitato) centrale

Art. 17.

Sede e compiti

1. L'**organizzazione** (comitato) centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

- a) indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dall'articolo 49 e seguenti del presente statuto;
- c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;
- d) vigila sull'attività dei comitati regionali.

Art. 18.

*Organi dell'**organizzazione** (comitato) centrale*

1. Sono organi dell'**organizzazione** (comitato centrale):

- a) l'assemblea **nazionale**;
- b) il consiglio direttivo nazionale;
- c) ~~la giunta esecutiva nazionale~~;
- d) il presidente **nazionale**;
- e) il collegio **unico e permanente** dei revisori **dei conti**.

Art. 19.

Assemblea nazionale

1. L'assemblea **nazionale** è composta da:

- a) il presidente **nazionale**;
- b) il vice-presidente **nazionale**;
- c) i presidenti dei comitati regionali;
- d) **i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente in numero definito dallo statuto (DA DEFINIRE) secondo un criterio di proporzione tra i soci attivi della regione**
- ~~d) i presidenti dei comitati provinciali;~~
- ~~e) i presidenti dei comitati locali;~~
- e) i vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

2. Ogni componente dell'assemblea non può ricevere più di due deleghe.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea **nazionale**:

- a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attività dell'Associazione
- b) elegge il presidente **nazionale fra i soci attivi**;
- c) elegge **i sei** membri elettivi del consiglio direttivo nazionale **fra i propri componenti**;
- ~~d) fissa l'ammontare e la decorrenza delle quote associative;~~
- e) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorità competenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- f) **definisce le linee programmatiche cui dovrà conformarsi il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce le strategie dell'Associazione.**

Art. 21.

Sessioni dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea **nazionale** si riunisce ogni anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

2. L'assemblea **nazionale** si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente **nazionale**, che lo presiede, da **dodici** membri soci **attivi** della C.R.I., **di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti**

~~volontaristiche della C.R.I., da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della salute.~~

2. Il consiglio direttivo nazionale **nomina il vice presidente** tra i propri componenti **su proposta del presidente nazionale** e nomina un segretario ~~con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri~~. Il segretario è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.

3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

4. Tutti i componenti ~~nomina ministeriale~~ possono essere confermati, **con le medesime procedure**, solo una volta **consecutivamente**.

Art. 23.

Compiti del Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;

b) **predispone e approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale sull'attività svolta, presentata dall'assemblea nazionale.**

c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della Croce rossa e ~~indica le priorità e gli obiettivi strategici della stessa;~~

d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e **approva** la sua articolazione, nonché la dotazione organica del personale civile;

e) nomina il direttore generale e gli assegna gli obiettivi strategici ~~per ciascun anno;~~

f) **definisce i criteri per la nomina dei dirigenti di prima fascia;**

g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, così come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi regionali, nonché, sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere è esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;

h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni **immobiliari**, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari **di rilevanza nazionale;**

i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 44.

l) **ha poteri di controllo sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.**

m) **stabilisce annualmente la quota associativa**

n) **approva i regolamenti elettorali**

2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il consiglio direttivo nazionale è convocato dal presidente **ogni due mesi** in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.

~~4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi **ispirandosi ai principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286.**~~

~~Art. 24.~~

~~Giunta esecutiva nazionale~~

~~1. La giunta esecutiva nazionale è costituita dal presidente generale, dal vicepresidente generale e da tre consiglieri designati dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito.~~

~~2. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati dal consiglio direttivo nazionale.~~

Art. 25-24

Presidente nazionale

1. Il presidente **nazionale** dell'Associazione è eletto dall'assemblea **nazionale fra i soci attivi**, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta **consecutivamente**.

2. Non sono eleggibili alla carica di presidente generale coloro che abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di regione o sindaco delle città metropolitane o **vertici nazionali e regionali delle associazioni** sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che abbiano rivestito **cariche politiche a livello nazionale e regionale nei due anni precedenti**, nonché una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente **nazionale** giura fedeltà ai principi di Croce rossa **alla presenza del Consiglio direttivo**.

4. Il presidente **nazionale**:

a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;

b) convoca e presiede l'assemblea **nazionale** e il consiglio direttivo nazionale ~~e la giunta esecutiva nazionale~~;

c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.

5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente **nazionale** assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

6. In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente **nazionale** assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente **nazionale** il vicepresidente ne assume le funzioni.

Art. 26.25

Collegio centrale dei revisori

1. Il collegio centrale dei revisori è **unico ed opera in seduta permanente esercitando le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I.** E' composto da **sette** membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con

funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del **Ministero degli Affari Esteri**, del Ministero della difesa e del **Ministero dell'interno**, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili **o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni**, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.

2. Il collegio centrale dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidità:

- a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità **dei bilanci** alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
- d) ~~esamina le relazioni dei collegi dei revisori regionali, dandone atto nella propria relazione annuale.~~
- e) può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente**

~~3. I membri del collegio restano in carica quattro anni e possono essere confermati; essi assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.~~

~~4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori nazionali.~~

Art. 27. 26

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal **Consiglio direttivo nazionale** al quale risponde, **secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con particolare riferimento all'articolo 19**. Il rapporto con il direttore generale è disciplinato da apposito contratto, **sottoscritto dal Presidente Nazionale**, avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresì determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento **nonché le indennità in caso di anticipata risoluzione**.

2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a).

4. Il direttore generale ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione del **personale dipendente** e delle risorse strumentali; adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non compresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo; provvede alla stipula dei contratti individuali di lavoro.

~~**5.** Il direttore generale propone ai consigli direttivi regionali e provinciali una terna di nomi, tra i quali sono scelti i direttori regionali e provinciali; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e programmi, definendo gli obiettivi annuali da raggiungere e attribuendo le risorse economiche necessarie; emana l'atto per la costituzione degli organi di revisione; gestisce il personale ed i rapporti sindacali a livello nazionale. (R.O.)~~

SEZIONE III

Comitato regionale

Art. 28. 27

Compiti

1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo e **vigilanza** dell'attività della Croce rossa nel territorio della regione e **coordina** l'attività dei rispettivi comitati provinciali. ~~e, tramite questi, dei comitati locali.~~

Art. 29. 28

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

- a) l'assemblea regionale;
- b) il consiglio direttivo regionale;
- c) il presidente regionale;
- ~~d) il collegio regionale dei revisori.~~

Art. 30.29

Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è **costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della C.R.I.**

2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea regionale:

- a) elegge il presidente regionale **fra i soci attivi della regione;**
- b) elegge i **sei** membri elettivi del consiglio direttivo regionale **fra i propri componenti;**
- c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato regionale;
- ~~d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione sull'attività annuale, presentata dal consiglio direttivo regionale.~~

Art. 31.30

Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale è composto da:

- a) il presidente regionale
- b) **sei** membri elettivi scelti dall'assemblea regionale **fra i propri componenti;**
- c) i vertici regionali delle componenti volontaristiche;
- ~~e) un rappresentante dei soci onorari e uno dei soci benemeriti residenti nella regione eletti dall'assemblea regionale;~~
- ~~d) un rappresentante indicato dall'Ente regione~~

2. Il consiglio direttivo regionale:

a) **nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale,** il vice presidente regionale;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale;

~~c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati regionali per l'adozione da parte dell'assemblea regionale e redige una relazione annuale sull'attività del comitato regionale, per l'approvazione da parte dell'assemblea regionale;(R.C.)-~~

c) **assegna** al direttore regionale gli obiettivi strategici e delibera sulle entrate e le uscite del comitato regionale

~~nomina il direttore regionale, tra i candidati proposti dal direttore generale nazionale nell'ambito della dotazione organica; (R.O)~~

e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali e locali;

f) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale e agisce in giudizio su questioni di rilevanza **regionale** ~~anche con riguardo alla regolarità dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dei comitati provinciali e locali.-~~

3. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due **consigli** direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.

6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni e **tutti** i suoi membri possono essere confermati, **con le medesime procedure**, una sola volta **consecutivamente**.

Art. 32.31

Presidente regionale

1. Il presidente regionale **assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale.**

Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonché l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 33.

Collegio regionale dei revisori

~~**1.** Il collegio regionale dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente e gli altri due scelti uno dal Ministero della salute e uno dalla assemblea regionale, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.~~

~~**2.** Il collegio regionale dei revisori:-~~

~~a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;-~~

~~b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;-~~

~~e) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori centrale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.~~

~~3. I membri del collegio regionale dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati.~~

~~4. I membri del collegio regionale dei revisori possono intervenire alle sedute dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale.~~

~~5. Il compenso dovuto ai revisori regionali viene determinato con le modalità indicate all'articolo 27, comma 4.~~

Art. 34.32

Direttore regionale

~~1. Il direttore regionale scelto tra le professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, (R.O.) esercita, nelle regioni di maggiore rilevanza, tutti i poteri di gestione, ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; a tal fine, adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, non compresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo.~~

~~2. Il rapporto con il direttore regionale è disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresì determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento **e svolge le funzioni previste dal Regolamento di Organizzazione.**~~

~~3. Il direttore regionale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.~~

~~4. In caso di insufficienza dell'organico dei dirigenti, l'incarico può essere affidato a funzionari dell'Ente. (R.O.)~~

SEZIONE IV

Centri di mobilitazione

Art. 35.33

Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale.

2. Fermo restando la dipendenza dal Presidente Nazionale delegabile ai presidenti dei comitati regionali nel cui territorio risiede il Centro di mobilitazione, **per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 lettera a) e f) sono organi dei Centri di Mobilitazione:**

a) **il vertice di cui al Regio Decreto 10 febbraio 1936, n.484 modificato con legge 25 luglio 1941, n.883 e successive modifiche intervenute**

b) **i Comandanti di Centro di Mobilitazione**

c) **le Ispettrici di Centro di Mobilitazione**

3. **I Comandanti e le Ispettrici di Centro di Mobilitazione hanno dipendenza diretta dai rispettivi Ispettorati Nazionali. Il vertice di Centro di Mobilitazione, di cui alla lettera a) del presente articolo, dura in carica quattro anni ed è nominato dal Presidente nazionale tra gli Ufficiali in congedo del Corpo Militare o tra le Infermiere Volontarie su proposta congiunta dell'Ispettore Nazionale e dell'Ispettrice Nazionale delle rispettive componenti.**

SEZIONE V

Comitato provinciale

Art. 36.34

Compiti

1. Il comitato provinciale promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia; coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

Art. 37.35

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:
 - a) l'assemblea provinciale;
 - b) il consiglio direttivo provinciale;
 - c) il presidente provinciale;
 - d) ~~il revisore provinciale.~~

Art. 38.36

Assemblea provinciale

1. L'assemblea è costituita **da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo i criteri di proporzionalità, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della C.R.I..**
2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
2. L'assemblea provinciale:
 - a) elegge il presidente provinciale **nel proprio seno**;
 - b) elegge i **sei** membri elettivi del consiglio direttivo provinciale **fra i propri componenti**;
 - c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'associazione;
 - d) ~~adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale dell'attività, presentata dal consiglio direttivo provinciale. (R.C)~~

Art. 39.37

Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:
 - a) il presidente provinciale
 - b) i **sei** membri eletti dall'assemblea provinciale **fra i propri componenti**;
 - b) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche **che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale**;
 - c) ~~un rappresentante dell'ente provincia;~~
 - d) ~~un rappresentante dei soci benemeriti ed uno dei soci onorari eletti dall'assemblea provinciale.~~
2. Il consiglio direttivo provinciale:
 - a) **nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale**, il vice presidente provinciale

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;

c) assegna al responsabile amministrativo provinciale gli obiettivi strategici e delibera sulle entrate e le uscite del comitato provinciale

~~predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati provinciali per l'adozione da parte dell'assemblea;~~
(R.C.)

~~d) nomina il direttore provinciale, scelto tra i nomi proposti dal direttore generale nell'ambito della dotazione organica;~~ (R.O.)

e) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;

f) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali, **con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione**, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale

3. Il consiglio dura in carica quattro anni e **tutti** i suoi membri possono essere **confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.**

Art. 40.38

Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale **assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale.** Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 41:

Revisore provinciale

~~**1.** Il revisore provinciale è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.~~

~~**2.** Il revisore provinciale:-~~

~~a) verifica la correttezza dell'amministrazione provinciale e locale, con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;-~~

~~b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci provinciali e locali alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;-~~

~~c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori regionale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.-~~

~~**3.** Il revisore provinciale dura in carica quattro anni e può essere confermato.~~

~~**4.** Il compenso viene determinato con le modalità indicate all'articolo 27, comma~~

Art. 42:

Direttore provinciale

~~**1.** Il direttore provinciale, scelto tra le professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, provvede agli atti di gestione nell'ambito provinciale.~~

(Nel regolamento di organizzazione sarà prevista la figura del responsabile amministrativo dell'Ufficio provinciale che sarà nominato dal direttore regionale).

SEZIONE VI

Comitato locale

Art. 43.39

Definizione

- d) I comitati locali ~~costituiscono articolazioni decentrate dei comitati provinciali,~~ operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.
- d) L'istituzione dei comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale per ambiti territoriali omogenei nell'ambito della provincia, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

Art. 44.40

Organi del comitato locale

- d) Sono organi del comitato locale:
 - d) l'assemblea **locale**;
 - b) il consiglio direttivo locale;
 - c) il presidente del comitato locale.

Art. 45.41

Assemblea locale

L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione **con la maggioranza dei voti e la presenza di almeno la metà dei soci attivi** e, in seconda convocazione, **quale che sia il numero dei presenti**. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea locale:

- a) elegge il presidente del comitato locale **nel proprio seno**;
 - b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
 - c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;
 - d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale**
- ~~adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. (R.C.)~~

Art. 46.42

Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- a)** il presidente locale
- b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti**

- c) gli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;
- ~~e) un rappresentante designato dal comune o dai comuni presenti nel territorio di competenza;~~
- ~~d) un rappresentante dei soci benemeriti e uno dei soci onorari residenti nel territorio eletti dall'assemblea locale.~~

2. Il consiglio direttivo locale:

- a) **nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale**, il vice presidente;
- b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
- ~~c) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del comitato per l'adozione da parte dell'assemblea;~~
- d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono confermabili con le medesime procedure una sola volta consecutivamente.

Art. 47.43

Presidente del comitato locale

- 1. Il presidente del comitato locale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.**

Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 48.44

Requisiti per la costituzione

1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attività.

Capo III

Patrimonio e amministrazione

Art. 49.45

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile ed è destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.

2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
- b) le quote dei soci;
- c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

- d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;
- e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
- f) i proventi delle attività espletate;
- g) i redditi patrimoniali;
- h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere;
- i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

Art. 50.46

Ordinamento contabile della CRI

- 1. La Croce Rossa Italiana provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile e dal D.P.R.n.97 del 2003.**
- 2. La CRI è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della CRI dalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dalla citata legge n.720 e con la normativa prevista dalla legge n. 468 del agosto 1978 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 3. La Croce Rossa Italiana redige un unico Bilancio sia preventivo che consuntivo secondo la normativa civilistica ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 97 del 27.02.2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.**
- 4. Il Comitato Centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei Comitati periferici.**

Art. 51.47

Bilanci della Croce Rossa Italiana

- 1. Il sistema contabile della CRI comprende :**
 - a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione economico finanziaria, corredati da apposita nota integrativa del consiglio e la relazione sulla gestione;**
 - b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata; tale bilancio deve essere corredato da una relazione programmatica e deve rispondere ai principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, chiarezza ed equilibrio di bilancio;**
 - c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate;**
 - d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori.**
- 2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.**
- 3. La gestione finanziaria della Croce Rossa è unica ed il relativo bilancio di previsione, unitamente al bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione del Ministero della Salute sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché del Ministero della Difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari delle Forze Armate; ad essi vanno trasmessi altresì le**

relazioni del collegio dei revisori centrale e una relazione annuale sull'attività svolta dalla Croce Rossa.

Art. 52.48

Gestione finanziaria

- 1. Le entrate derivanti da raccolte di fondi e da oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o di particolari interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.**
- 2. Qualora la CRI si avvalga di soggetti terzi per gestire l'attività di cui al comma 1, il compenso previsto per tale servizio, comprensivo di ogni voce e titolo, non può superare il 30 per cento delle somme raccolte; il ricorso a terzi è comunque condizionato alla convenienza e validità dell'operazione.**
- 3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto la Croce Rossa Italiana adotta un regolamento di organizzazione e un regolamento di contabilità per la gestione finanziaria cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali.**

Art. 52 49

Rappresentanza e difesa in giudizio

- 1.** La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.
- 2.** L'Associazione della Croce rossa italiana **può avvalersi** della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 53-54

Membri esterni negli organi collegiali

- ~~1.~~ Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi organi possono iniziare la propria attività.

Art. 54 50

Regolamenti

- ~~1.~~ Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente statuto, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.
- 2.** In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:
 - a) trasparenza e razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilità;
 - b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;
 - c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivi comitati.
- ~~3.~~ Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:
 - a) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;
 - b) l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le

~~collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalità non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;~~

~~e) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;~~

~~d) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;~~

~~e) le modalità di conferimento delle borse di studio;~~

~~f) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.~~

~~4. Il regolamento di cui all'articolo 50 del presente statuto è inviato per l'approvazione al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento della funzione pubblica. Gli altri regolamenti di cui al comma 3, lettere f) e g) sono approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali osservazioni e rilievi devono intervenire da parte dei predetti Ministeri entro sessanta giorni dalla ricezione dei testi; in difetto, i regolamenti si intendono approvati.—~~

Art. 55 51

Vigilanza

- ~~1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute direttamente o attraverso soggetti appositamente delegati.~~
- ~~2. La Croce rossa italiana invia al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Ministero della difesa, entro dieci giorni dalla adozione, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, le relazioni del collegio nazionale dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.~~

Art.52

Collegio arbitrale

Art.53

Collegio Proviviri

Art. 56 54

Disposizioni transitorie e finali

- ~~1. Entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto sono indette nuove elezioni di tutti gli organi associativi.~~
- ~~2. Gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto restano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi.~~

Art. 57 55

Commissariamento

- ~~1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un~~

commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.

4. Nell'ipotesi di mancata riconferma, al direttore Generale è riconosciuta un'indennità non superiore a tre mensilità come previsto dal contratto.